



COMUNE DI FERMO

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX

Settore III - Cultura, Politiche per il Benessere della Persona, Promozione e Marketing Territoriale

CAPITOLATO SPECIALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE XIX ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DA REALIZZARSI MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO

PERIODO dal al

INDICE:

PREMESSA

TITOLO I – RIFERIMENTI NORMATIVI E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO

- Art.1 Oggetto dell'Accordo Quadro e riferimenti normativi
- Art. 2 Obiettivi e definizioni
- Art. 3 Durata dell'Accordo Quadro
- Art. 4 Destinatari e individuazione utenza
- Art. 5 Calendario e funzionamento del servizio
- Art. 6 Prestazioni
- Art. 7 Luoghi di svolgimento del servizio

TITOLO II - PERSONALE E PRESTAZIONI

- Art. 8 Funzioni delle singole figure professionali
- Art. 9 Titoli del personale
- Art. 10 Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale della precedente gestione
- Art. 11 Oneri del personale
- Art. 12 Organizzazione del lavoro e del personale
- Art. 13 Formazione
- Art. 14 Ulteriori applicazioni della normativa
- Art. 15 Rilievi dell'Amministrazione aggiudicatrice
- Art. 16 Volontariato
- Art. 17 Ulteriori oneri a carico della ditta Aggiudicataria

TITOLO III – ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

- Art. 18 Importo massimo stimato dell'Accordo Quadro
- Art. 19 Clausola di revisione prezzi
- Art. 20 Garanzia definitiva
- Art. 21 Penalità
- Art. 22 Verifica periodica della gestione
- Art. 23 Risoluzione del contratto
- Art. 24 Recesso e riduzione del servizio
- Art. 25 Spese di gestione a carico della Ditta
- Art. 26 Conclusione dell'Accordo Quadro e stipula del relativo contratto

- Art. 27 Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro
- Art. 28 Divieto di cessione e subappalto
- Art. 29 Estensione
- Art. 30 Responsabilità e obblighi dell'aggiudicataria
- Art. 31 Recesso e riduzione del servizio
- Art. 32 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
- Art. 33 Legge n. 68/1999
- Art. 34 D.Lgs. 196/2003 – T.U. Privacy
- Art. 35 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 36 Attestazione di regolare esecuzione
- Art. 37 Domicilio e foro competente
- Art. 38 Spese contrattuali
- Art. 39 Altre norme regolatrici dell'appalto
- Art. 40 Pari opportunità di genere e generazionali per contratti finanziati con fondi PNRR e PNC – penali in caso di violazioni – DSHN Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti.

PREMESSA

La Regione Marche, con DD. GG. RR. n. 337 del 13/02/2001 e n. 592 del 19/03/2002, ha istituito gli Ambiti Territoriali Sociali quali organismi di facilitazione dei processi riorganizzativi e programmatici dei servizi sociali nel territorio regionale.

Sulla base del dimensionamento del territorio regionale operato dalla Regione Marche, il Comune di Fermo fa parte dell'Ambito Territoriale Sociale (A.T.S.) n. XIX unitamente ai Comuni di: *Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montegranaro, Monte Leone di Fermo, Montottone, Moresco, Monterubbiano, Ortezzano, Pedaso, Porto San Giorgio, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Servigliano e Torre San Patrizio.*

Con la deliberazione n. 1 del 12/04/2002 il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale XIX ha individuato il Comune di Fermo quale Comune capofila, con il compito di approvare e realizzare i piani territoriali di intervento, articolati in progetti esecutivi mirati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi sociali a valere sulla comunità territoriale di tutto l'Ambito XIX.

L'A.T.S. n. XIX è dunque costituito per la gestione associata delle funzioni socioassistenziali, ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale; l'Ambito svolge in forma associata le competenze comunali previste dalla Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*"; in particolare governa il sistema locale degli interventi sociali, curando la programmazione, l'organizzazione, la gestione di attività socio-assistenziali e il coordinamento con i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti.

Il Comune di Fermo dunque, al fine di unificare la gestione dei servizi e funzioni sociali a livello di ambito, provvede all'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi, quali presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona dei servizi socio- assistenziali, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti, tramite la Convenzione Quadro per la Gestione Associata delle funzioni e dei servizi socio-

assistenziali, approvata dal Comitato dei Sindaci con deliberazione n. 17 del 19/12/2022, assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

Il Comune di Fermo, in quanto comune capofila dell'A.T.S. n. XIX, assume così la titolarità del servizio per i comuni in gestione associata ed è quindi a tutti gli effetti, per la presente procedura, Stazione Appaltante.

TITOLO I – RIFERIMENTI NORMATIVI E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO

Art.1

Oggetto dell'Accordo Quadro e riferimenti normativi

Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, per la gestione dei “SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE XIX.

Il servizio, a carattere istituzionale e di interesse pubblico, si realizza in ambito domiciliare e/o territoriale ed in un contesto extrascolastico ed extra-lavorativo, quale attività integrativa alle funzioni della famiglia e complementare alle attività riabilitative specifiche sanitarie.

Il servizio di educativa domiciliare e territoriale è disciplinato, tra le altre cose, da:

- Legge 8 novembre 2000, n. 328, “*Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- Legge Regione Marche n° 32 del 01/12/2014 - Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia
- *Convenzione Quadro* per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali ex art. 30 del D.lgs 267/2000, approvata in accordo all'indirizzo espresso dal Comitato dei Sindaci dell'ATS XIX in data 22 gennaio 2024
- L. 104/92 “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*”
- L. 162/98 “*Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.*”
- Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18, “*Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità*” e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9, *Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e specifico regolamento attuativo;*

- Legge Regionale n° 21/2016, Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale e specifico regolamento attuativo;
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*" e successive modifiche (LEGGE 28 marzo 2001, n. 149)
- Linee di indirizzo per interventi con i bambini e le famiglie in situazioni di vulnerabilità, Ministero del Lavoro e per le Politiche Sociali 21/12/2017;
- Fondi del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" e Componente 2: "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", qualora prevederanno l'utilizzo a tal fine;
- D.G.R.M. n.850 del 19.06.2023 "*Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità. Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2023*";
- D.G.R.M. 07 agosto 2023, n. 1191 "*Interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali – Criteri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali – a.s. 2023/2024*" e D.G.R. successive in materia;
- D.D.S.M. del 10 marzo 2023, n. 97 "*DGR n. 1191/2023. Tempi e modalità per l'attuazione degli interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l'anno scolastico 2023/2024. Impegno e liquidazione delle risorse pari ad € 3.658.571,00 a favore degli Ambiti Territoriali Sociali*" e D.D.S. successive in materia;
- DGR n.1555/2020 "*Definizione del quadro strategico regionale per la programmazione 2021-2027 a seguito dell'approvazione in Consiglio Europeo degli strumenti del Quadro finanziario pluriennale e di Next Generation EU - Revoca della DGR 971/2020.*" e relativi allegati;
- D.G.R.M. n. 202/2023 e s.m.i. con la quale è stato approvato il documento attuativo del PR FSE+ 2021/2027;
- D.G.R.M. n. 1086/2023 PR Marche FSE+ 2021-2027 – Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) "Tirocini di inclusione sociale" e OS 4.k. "Progetti di potenziamento degli ATS" - Approvazione dei criteri di riparto fondi e disciplina degli interventi;
- L'Allegato 2 alla DGR n.1086/2023 "*PR Marche FSE+ 2021-2027 – Asse Inclusione Sociale – Priorità 3 OS 4.k. (1) Progetti di potenziamento degli ATS – Disciplina e criteri di riparto delle risorse finanziarie*;
- Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo povertà) istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 386, della legge 208/2015) finalizzato all'attuazione del

Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di contrasto alla povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal RdCI - Reddito di Cittadinanza – Quota Servizi;

- LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – art.1 commi da 179 a 182 “Fondo per l’assistenza all’autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità” pari ad € 100.000.000 a decorrere dall’anno 2022;
- Piano Nazionale per degli interventi e dei Servizi Sociali 2021 – 2023;
- Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2023 -2025 “*Salute, sicurezza e innovazione per i cittadini marchigiani*”;
- Buone prassi per l’attivazione del dispositivo di educativa domiciliare, servizi AST Fermo e ATS XIX, XX e XXIV approvate dal Comitato dei Sindaci del 02/10/2023;

ed ogni altro finanziamento o atto di indirizzo successivi all’adozione del presente Capitolato che risulti coerente con l’intervento oggetto dell’Accordo Quadro.

Art. 2

Obiettivi e Definizioni

L’intervento non prevede una finalità di carattere assistenziale, ma deve sempre configurarsi come attivazione di un processo evolutivo volto allo sviluppo dell’autonomia e responsabilizzazione del nucleo familiare e della persona che concorre alla definizione dello stesso. L’intervento ha carattere progettuale e come tale la sua realizzazione deve essere basata su un tempo delimitato, verificato e valutato nell’ambito della équipe.

Il Servizio viene individuato:

- ✓ Come luogo di formazione e di sviluppo della personalità destinato ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali (art. 1, comma 2, della Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9);
- ✓ Come dispositivo attraverso il quale il personale educativo, specificatamente formato, è presente con regolarità nel contesto di vita della famiglia, nella sua casa e nel suo ambiente di vita, per valorizzare le risorse che là si manifestano e per accompagnare il processo di costruzione di risposte positive (competenze, strategie) ai bisogni evolutivi del bambino da parte delle figure genitoriali in maniera progressivamente più autonoma;
- ✓ Come un servizio di sostegno alle funzioni educative familiari limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore;
- ✓ Come un servizio che nell’ambito del progetto educativo individualizzato, rinforza lo sviluppo delle potenzialità residue del soggetto e crea o favorisce le condizioni ottimali per un inserimento nel

contesto sociale o lavorativo promuovendo lo sviluppo e il potenziamento delle abilità personali, il processo di integrazione sociale, nonché l'acquisizione di prerequisiti per l'integrazione lavorativa.

✓ Come un servizio rivolto agli alunni con disabilità sensoriali (visiva o uditiva) per il supporto nella comunicazione nel rispetto delle indicazioni previste nel Piano Educativo Individualizzato, in collaborazione con l'ENS e la UICI territorialmente competenti;

✓ Come un servizio rivolto alle famiglie vulnerabili che preveda una partecipazione attiva della famiglia per rompere il ciclo dello svantaggio sociale, per valorizzare le risorse ed accompagnare il processo di risposte positive ai bisogni evolutivi del bambino da parte delle figure genitoriali in maniera sempre più autonoma.

Nell'ambito del presente capitolato si intende per:

a) **Accordo quadro:** l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati nonché dei documenti richiamati, concluso tra il Comune di Fermo – Capofila per l'ATS XIX e l'Operatore economico risultato aggiudicatario del lotto di riferimento, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti attuativi che saranno stipulati per tutta la durata dell'accordo quadro.

b) **Capitolato speciale:** il presente documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di erogazione del servizio oggetto dell'accordo quadro.

c) **Contratto attuativo:** contratto d'appalto specifico sottoscritto dall'Amministrazione richiedente e dall'Aggiudicatario che dettaglia almeno:

- Tipologia e quantità delle prestazioni;
- Corrispettivi;
- Periodo di esecuzione;
- Luogo di esecuzione.

Art. 3

Durata dell'Accordo Quadro

L'accordo Quadro ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, presumibilmente dall'01/09/2025 al 31/08/2027 (o comunque fino al completo utilizzo del monte ore stabilito in fase di aggiudicazione). L'appalto decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, al termine dei 24 (ventiquattro) mesi o ad esaurimento delle ore previste. Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023, il Comune prevede la possibilità di rinnovo del contratto, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Il Comune di Fermo, quale Ente Capofila dell'ATS XIX, si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura o di posticiparne l'avvio previa motivata determinazione dirigenziale. L'eventuale mancata aggiudicazione o posticipazione dell'avvio del servizio non comporta a favore dei concorrenti il diritto a rimborsi di indennità di sorta.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di selezione del contraente; l'aggiudicataria è tenuta, pertanto, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente.

Per periodo di validità dell'accordo quadro si intende il limite di tempo in cui potranno essere stipulati i singoli contratti per il servizio oggetto del presente capitolato.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Art 4

Destinatari e individuazione utenza

Destinatari del servizio sono:

- minori con disabilità (Legge 104/92 art.3) in possesso della certificazione rilasciata dalle apposite Commissioni (legge 104/92 art. 4) residenti nel territorio dell'Ambito Sociale XIX che abbiano la previsione, nel proprio progetto individuale, stilato dall'UMEE di riferimento, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale, dell'intervento di educativa domiciliare;
- adulti con disabilità (Legge 104/92 art.3) di età non superiore ai 35 anni, in possesso della certificazione rilasciata dalle apposite Commissioni (legge 104/92 art. 4), residenti nel territorio dell'Ambito Sociale XIX, che abbiano la previsione, nel proprio progetto individuale stilato dall'UMEA di riferimento, dell'intervento di educativa domiciliare;
- adulti con disabilità anche oltre i 35 anni di età, inseriti su progettazione dei Servizi Socio-Sanitari in *“Percorsi di autonomia per persone con disabilità”* PNRR – Missione 5 - Componente 2 – Investimento 1.2;
- minori in affido al Servizio Sociale su provvedimento dell'autorità giudiziaria residenti nel territorio dell'Ambito Sociale XIX (ad eccezione degli interventi attivati in autonomia da parte del Comune di residenza con propria gestione);
- minori, residenti nel territorio dell'Ambito Sociale XIX, con famiglie che vivono un disagio momentaneo tale da compromettere e limitare le loro funzioni educative (ad eccezione degli interventi attivati in autonomia da parte del Comune di residenza con propria gestione);
- minori, residenti nel territorio dell'Ambito Sociale XIX, con uno dei genitori assenti, con malattie croniche debilitanti, senza rete di sostegno parentale o sociale;
- minori, residenti nel territorio dell'Ambito Sociale XIX, con disagio familiare grave a rischio di istituzionalizzazione (ad eccezione degli interventi attivati in autonomia da parte del Comune di residenza con propria gestione);

Si precisa che i destinatari del servizio sono gli utenti residenti nei Comuni facenti parte del territorio dell'ATS XIX e sottoscrittori della *“Convenzione Quadro per la Gestione Associata delle Funzioni e*

dei Servizi Socio-Assistenziali”, ex art. 30 del D.lg.vo 267/2000, approvata in accordo all’indirizzo espresso dal Comitato dei Sindaci dell’ATS XIX in data 22 gennaio 2024, nella quale hanno richiesto al Comune di Fermo, ente capofila dell’ATS XIX, la gestione in forma associata dei servizi, attività e funzioni sociali e socio assistenziali. Si tratta dei Comuni di:

1. Altidona
2. Belmonte Piceno
3. Campofilone
4. Falerone
5. Fermo
6. Francavilla D’ete
7. Grottazzolina
8. Lapedona
9. Magliano Di Tenna
10. Massa Fermana
11. Monsampietro Morico
12. Montappone
13. Monte Giberto
14. Montegiorgio
15. Montegranaro
16. Monterubbiano
17. Monte Leone Di Fermo
18. Monte San Pietrangeli
19. Monte Vidon Combatte
20. Monte Vidon Corrado
21. Monte Rinaldo
22. Montottone
23. Moresco
24. Ortezzano
25. Pedaso
26. Petritoli
27. Ponzano Di Fermo
28. Porto San Giorgio
29. Rapagnano
30. Servigliano
31. Torre San Patrizio

Si precisa, inoltre, che è possibile in corso di appalto, che ulteriori comuni dell'Ambito Sociale XIX ad oggi non aderenti alla gestione associata per l'intervento oggetto del presente appalto possano essere inseriti nella suddetta gestione.

Art. 5

Calendario e funzionamento del servizio

Il servizio viene offerto nei giorni feriali dell'anno solare ed eccezionalmente nei giorni festivi e/o in orari diversi da quelli stabiliti, secondo un progetto elaborato dai servizi socio – sanitari, entro, comunque, il monte ore assegnato in sede di aggiudicazione. Il servizio è attivo per n. 12 (dodici) mesi all'anno ed è articolato, di norma, su 48 settimane e nell'arco di n. 6 (sei) giorni alla settimana.

L'orario di funzionamento del servizio è fissato dalle ore 9 alle ore 20, fatte salve le seguenti eccezioni:

- Partecipazione a manifestazioni o particolari eventi organizzati dallo stesso servizio di Educativa territoriale;
- Partecipazione a manifestazioni o particolari eventi organizzati dalle Amministrazioni Comunali o altre iniziative territoriali, in coerenza con quanto previsto nel progetto individualizzato;
- Su richiesta del Servizio Sociale Professionale in coerenza con quanto previsto nel progetto individualizzato.

Art. 6

Prestazioni

In particolare il servizio comprende:

- i servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative e familiari, genitoriali, realizzati da educatori, rivolti al nucleo familiare nel suo insieme, svolti in forma individuale e limitati nel tempo per particolari problematiche familiari all'interno di un progetto socio – educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali;
- i servizi di assistenza educativa, svolti in forma individuale e/o in forma collettiva (in piccoli gruppi), rivolti a persone con disabilità, per le quali l'equipe integrata ha ritenuto necessario l'intervento di un educatore. Quest'ultimo dovrà avere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità, dovrà inoltre agire per lo sviluppo delle potenzialità della persona e lavorare sull'inclusione nei contesti di vita sociale e lavorativi, nell'ambito del progetto educativo individualizzato. La scelta tra le diverse modalità di erogazione del servizio avviene a cura dell'equipe che ha in carico la persona/famiglia/bambino, in relazione agli obiettivi previsti nel progetto educativo personalizzato.
- Il servizio svolto in forma collettiva per piccoli gruppi, nel rispetto della progettualità individuale, promuove obiettivi generali di socializzazione, prevenzione delle forme di esclusione, potenziamento delle autonomie e delle abilità attraverso attività di animazione, laboratori e progetti specifici (teatro, cucina, ecc). Tali attività potranno essere svolte all'interno di locali messi a disposizione dai Comuni

in Gestione Associata, e saranno denominati “Centri Territoriali”, spazi individuati attraverso la pianificazione d’Ambito e regolati da singoli protocolli d’intesa.

- Accompagnamento di minori e famiglie in carico al Servizio Sociale Professionale, su istanza dell’Autorità giudiziaria, che preveda la predisposizione di incontri protetti e accompagnamento di situazioni in affido familiare
- Assistenza specialistica ad personam in ambito domiciliare degli alunni con disabilità sensoriale (visiva o uditiva) per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione, per il potenziamento delle capacità residue e l’utilizzo degli strumenti di facilitazione previsti nei singoli Piani Educativi Individualizzati.

Art. 7

Luoghi di svolgimento del servizio

Il servizio per sua natura può essere svolto in contesto:

1. **Domiciliare** qualora il progetto redatto dai servizi preveda un lavoro individuale e/o di supporto al beneficiario e/o al suo nucleo familiare.
2. **Territoriale** nei casi di svolgimento del servizio in forma collettiva ed in piccoli gruppi di lavoro e prevedendo la frequenza di luoghi di aggregazione disponibili sul territorio (Cag, Luoghi di svago, gite e centri estivi).
3. Locali messi a disposizione dei Comuni dell’ATS XIX, quali Centri diurni e Centri di aggregazione giovanile, che possono diventare luoghi privilegiati di riferimento del servizio al fine di massimizzare la fruizione da parte degli utenti ed al fine di meglio realizzare il progetto individuale degli stessi. Tali spazi, individuati attraverso la pianificazione d’Ambito, saranno regolati dai singoli protocolli d’intesa.

Per quanto precede, si valuta, per quanto di competenza, che il contratto d’appalto per il servizio di EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO SOCIALE XIX non debba comprendere la stesura del D.U.V.R.I. di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.e ii. in quanto si prevede che il servizio sarà prestato da un’unica ditta appaltatrice senza che intervengano lavoratori del committente Comune di Fermo, ente capofila dell’ATS XIX, salvo gli incontri di programmazione e controllo di natura prettamente intellettuale

Restano fermi:

- l’obbligo da parte della ditta esecutrice di provvedere autonomamente ai rischi specifici della mansione;
- la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da interferenze qualora i soggetti ospitanti il servizio, o la ditta esecutrice stessa, evidenzino all’Ente committente la eventuale presenza di rischi per la salute o la sicurezza di tipo interferente; in tal caso l’appalto andrà corredato di apposito D.U.V.R.I. preventivo all’intervento, dandone opportuna comunicazione alla ditta esecutrice.

- la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da interferenze laddove vengano attivate iniziative/interventi da parte di terzi, autorizzati dalla stazione appaltante, in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 26 comma 3 bis e allegato 11 del D. Lgs. 81/2008; anche in questo caso l'appalto andrà corredato di apposito D.U.V.R.I. preventivo all'intervento dandone opportuna comunicazione alla Ditta esecutrice;
- la necessità da parte dell'Ente committente di informare la ditta esecutrice circa la natura esatta del lavoro da svolgere – desumibile comunque già dal presente capitolato - e di assicurare la qualificazione e l'esperienza professionale della ditta esecutrice stessa.

TITOLO II - PERSONALE E PRESTAZIONI

Art. 8

Funzioni delle singole figure professionali

A) Coordinatore degli educatori - Il coordinatore nominato dalla Ditta Aggiudicataria, deve avere età superiore ai 18 anni, essere in possesso dei titoli di cui all'art 8 del presente capitolato. Le funzioni attribuite al Coordinatore sono le seguenti:

- essere il referente per il Coordinatore dell'Ambito, il Referente del servizio di ogni questione o problema organizzativo riferito al servizio che dovesse sorgere per ciascuna delle situazioni seguite; - rielaborare, raccordandoli con i progetti educativi, i dati immessi nel sistema informativo in uso all'Ambito per il monitoraggio fisico del servizio che la ditta si impegna ad implementare nelle modalità che verranno indicate dalla Stazione Appaltante;
- gestire gli abbinamenti, le rotazioni degli operatori rispetto agli utenti di concerto con il Servizio Sociale d'Ambito;
- provvedere alla manutenzione di tutti progetti educativi ed al monitoraggio dei casi anche quando si dovesse verificare la sostituzione degli educatori e nei periodi di assenza degli stessi;
- svolgere incontri con ogni singolo educatore finalizzati alla redazione condivisa del progetto di intervento educativo;
- partecipare, ove necessario, alle riunioni dell'equipe integrata ed obbligatoriamente alle riunioni di equipe del servizio ed ai momenti di verifica dello stesso;
- organizzare i piani orari di ogni educatore tenendo conto dei Progetti Individualizzati delle persone a lui assegnate e del piano di lavoro;
- verificare la puntualità e la presenza degli operatori presso il domicilio degli utenti (fatta salva la possibilità di ulteriori verifiche da parte del Responsabile comunale del servizio) e l'attività svolta nel territorio;
- informare tempestivamente il Servizio Sociale d'Ambito in forma verbale (a mezzo telefono) e scritta (invio di nota a mezzo fax e/o e-mail) su eventuali problematiche o assenze prolungate dell'educatore che daranno luogo a sostituzione (è prevista la sostituzione, previa richiesta da parte

dell'equipe Socio-sanitaria di presa in carico, per le assenze eccedenti i 15 giorni) nonché l'utente, a mezzo telefono, delle eventuali improvvise e temporanee assenze dell'operatore preposto;

- verificare la corretta compilazione da parte degli educatori delle schede di rilevazione delle ore e delle relazioni;
- inviare entro e non oltre la data del 5 del mese successivo ad ogni trimestre le relazioni redatte su ogni singolo caso dall'operatore preposto;
- garantire l'invio entro massimo numero 10 giorni dalla data di richiesta di relazione su un singolo caso, redatta dall'educatore incaricato, qualora i Servizi Sociali dei Comuni o dell'Ambito ne ravvisino la necessità;
- predisporre una relazione semestrale sull'andamento complessivo del servizio, indicando in particolare il numero dei nuclei familiari seguiti attraverso il sostegno educativo, alla tipologia dei servizi e degli approcci educativi proposti, al turn-over degli operatori, alla formazione continua degli educatori, alla supervisione attuata ed alle attività laboratoriali svolte;
- verificare che, in caso di spostamento degli utenti con i mezzi forniti dall'Amministrazione, gli educatori siano muniti dell'apposita autorizzazione.
- leggere i bisogni formativi del personale;
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento e dimissioni degli utenti ed alla verifica dei risultati;
- rispondere della verifica dei progetti educativi attuati;
- organizzare, in collaborazione con l'Ambito, attività e laboratori.

B) Personale educativo - Il personale educativo deve avere età superiore ai 18 anni, ed essere in possesso dei titoli di studio come descritti dall'art. 8 del presente capitolato, tale personale impiegato nel servizio di educativa domiciliare e territoriale, con inquadramenti contrattuali previsti all'art. 18 per gli educatori, dovrà essere in possesso dei titoli di studio e delle qualifiche richieste dalla normativa vigente a livello nazionale e regionale per l'esercizio della professione di Educatore.

Le funzioni attribuite al personale educativo sono in particolar modo:

- promuovere il concetto di soggetti in difficoltà come portatori di diritti ai quali va riconosciuto di essere persone con sensibilità, risorse e competenze proprie, di essere soggetti autonomi per i quali progettare specifiche e personalizzate opportunità educative;
- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
- intenzionalità educativa in ogni azione operativa;
- definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il coordinatore degli educatori, con i servizi sociali territoriali e con le equipe integrate;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;

- partecipazione ai momenti di verifica del servizio, alle riunioni di equipe del servizio, alle equipe integrate e ai gruppi di lavoro (per la partecipazione ai G.L.O. dell'educatore domiciliare è necessaria apposita richiesta da parte della scuola);
- attivazione della rete territoriale;
- partecipazione ai colloqui con il coordinatore degli educatori e le famiglie.
- il rispetto degli accordi e delle indicazioni di lavoro fornite dal Coordinatore
- il rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., in quanto incaricati del trattamento dati dal Responsabile del trattamento di cui all'art. 27 del presente Capitolato;
- realizzazione di attività volte allo sviluppo dell'autonomia (gestione del proprio tempo e degli spazi quotidiani e personali), all'utilizzo delle risorse del territorio (trasporto, biblioteca, associazioni, ...) e a favorire nuove esperienze (uscite, gite, cinema, teatro, ...);
- realizzazione di attività volte alla socializzazione e all'inserimento sociale (attività sportive, ricreative, ...);
- realizzazione di attività manuali ed espressive;
- realizzazione di attività didattiche e altre attività volte allo sviluppo delle capacità di apprendimento;
- la puntuale, chiara e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore svolte con l'utenza che devono essere controfirmati da uno dei genitori o familiari dell'utente ovvero da chi ne esercita la rappresentanza legale;
- la puntuale, chiara e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore lavorative svolte nelle riunioni di équipe multi professionali con i singoli servizi/istituzioni coinvolti nel progetto educativo individuale: tale attività sarà remunerata se preventivamente autorizzata quale necessaria dal Responsabile comunale del servizio;
- la redazione, in caso di urgenza, entro un massimo di 10 giorni dalla data di richiesta, di relazione di aggiornamento sul caso seguito;
- la redazione-di relazione sull'andamento del progetto educativo nel quale vengano messi in luce gli obiettivi dell'intervento educativo, le strategie attuate, le attività svolte, le osservazioni sulle relazioni familiari, sul rapporto tra l'utente e l'educatore, e tra quest'ultimo e i membri del nucleo familiare, le osservazioni di qualsiasi natura funzionali alla valutazione circa l'andamento della presa in carico/intervento; Tenuto conto della diversificazione delle situazioni e dei bisogni dei casi seguiti dal servizio oggetto del presente capitolato, alla Ditta aggiudicataria potrà essere richiesto che l'educatore sia di sesso maschile o femminile.
- L'utilizzo degli strumenti predisposti dal coordinamento pedagogico dell'ATS XIX, nello svolgimento degli interventi.

Art. 9

Titoli del personale

Relativamente all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, la Ditta appaltatrice dovrà adibire le unità lavorative richieste secondo le modalità ed i tempi di seguito stabiliti, garantendo che ogni unità lavorativa impiegata sia in possesso dei titoli di studio di seguito specificati:

- *per il ruolo di Coordinatore*: CATEGORIA D3 uno dei titoli di seguito indicati:

- Laurea di primo livello (DM 04/08/2000 e Decreto Interministeriale 02/04/2001);
- Diploma universitario (DM 520/98) o equipollente (DM 27/07/2000);
- Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze della formazione e dell'educazione, psicologia, scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario;

oppure

- Laurea triennale di assistente sociale o di educatore professionale con almeno tre anni di esperienza specifica nel settore della disabilità.

- *per il ruolo di Educatore* CATEGORIA D2 sono necessari i titoli previsti dall'art.14 del Regolamento della Regione Marche 22 dicembre 2004, n. 13.

Il personale impiegato nel servizio, posto alle dirette e uniche dipendenze della Ditta aggiudicataria, dovrà in ogni caso conoscere e seguire, a norma dell'articolo 2, comma 3° del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ed avere i seguenti requisiti di base:

- capacità fisica e idoneità professionale a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria previsti dalla normativa vigente;
- idoneità psico attitudinale per l'attività da svolgersi con gli utenti;
- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale, in particolare i reati individuati dal D.Lgs. n. 39 del 04.03.2014

garantendo la disponibilità di operatori di entrambi i sessi. Inoltre, almeno l'80% del personale utilizzato per il servizio dovrà essere in possesso di Patente di guida di tipo B e comunque devono essere sempre assicurate dalla Ditta aggiudicataria ogni eventuali necessità di trasporto degli assistiti che si rendesse necessaria.

Presso la Ditta aggiudicataria deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste, i titoli di studio, le certificazioni professionali e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti. Il responsabile del procedimento ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Trattandosi di servizi e interventi da svolgersi in favore di persone con disabilità e nuclei in situazione di vulnerabilità l'aggiudicatario è tenuto a verificare con le modalità che riterrà opportune, il possesso, da parte del personale, delle seguenti capacità e predisposizioni:

- attitudine e motivazione a lavorare con le persone con disabilità;
- spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;

- spirito di osservazione e comprensione dei bisogni, anche non espressi;
- capacità di lavorare in equipe;
- capacità di organizzare il lavoro;
- capacità di proporre soluzioni progettuali per il benessere del minore;

Il personale assegnato al servizio deve:

- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, professionale, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza, delle famiglie e degli Uffici comunali;
- rispettare il divieto di accettare forme di compenso da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal servizio;
- garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- oltre alle prestazioni rivolte direttamente all'utenza, partecipare agli interventi di programmazione e verifica dell'attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati (famiglie, ente locale, Ambito sociale, ASUR, istituzioni scolastiche e organizzazioni di volontariato) e ai percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Comunale e dall'Ambito Territoriale XIX;
- osservare, nell'espletamento del servizio, tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.

L'aggiudicatario si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, sia con riferimento al rispetto degli orari di lavoro che alla qualità dell'intervento di assistenza individuando le forme più opportune. L'aggiudicatario si impegna inoltre a richiamare e, se del caso, tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile, anche a giudizio dell'Amministrazione.

Il Comune si riserva di segnalare, per i provvedimenti che l'Aggiudicataria vorrà adottare, il personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato, quali, ad esempio:

- scarse attitudini o capacità a svolgere il servizio;
- contegno poco corretto o non idoneo a perseguire le finalità dei servizi;
- presenza di gravi inadempienze;
- eccesso di assenze.

Qualora le inadempienze persistano, sarà facoltà del Comune richiedere la sostituzione di detto personale. Su richiesta del responsabile del procedimento, l'aggiudicataria provvederà quindi alla sostituzione degli operatori ritenuti non idonei all'espletamento del servizio entro e non oltre due giorni dalla richiesta medesima.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'aggiudicatario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte con il presente contratto. Per effetto del contratto nessun

rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione comunale ed il personale dell'aggiudicatario, il quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione.

Gli operatori utilizzati nel servizio ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81, per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione dell'Impresa aggiudicataria – datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

Art. 10

Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale della precedente gestione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) previsto dalla Stazione Appaltante, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel PROSPETTO NON NOMINATIVO DEL PERSONALE.

Art. 11

Oneri del personale

Il personale della ditta deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*" e successive modifiche ed integrazione, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate fra l'Ambito Sociale ed i responsabili della ditta e deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza. Qualora si rilevino infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'Art. 19, l'Ente aggiudicatore informerà la ditta con nota scritta. In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, l'Ente aggiudicatore può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la ditta provvede ordinariamente entro 10 giorni

dalla richiesta, salvo che la richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale, la ditta si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio:

- presentarsi al lavoro in stato di alterazione derivante dall'assunzione di alcool, di sostanze stupefacenti e, in generale, di sostanze psicotrope;
- inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone;
- arrecare danno a cose o persone in modo doloso;
- non rispettare le linee essenziali della programmazione e del progetto del servizio.

Art. 12

Organizzazione del lavoro e del personale

L'aggiudicatario è obbligato a trasmettere al Committente, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvertenza denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici dell'avvio stesso.

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa. L'Amministrazione aggiudicatrice rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario e il personale dipendente. L'appaltatore, nella sua qualità di datore di lavoro, si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia. Si impegna altresì ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro della categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore nella quale si svolge il servizio, per tutto il personale dipendente e anche per i rapporti con i soci, nonché ad assicurare la tutela indicata nelle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati. Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice. La ditta è obbligata ad adibire al servizio personale fisso e, in caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione del dipendente assente, con personale di pari qualifica. Si specifica che per il servizio oggetto del presente capitolato è prevista la sostituzione solo previa richiesta da parte dell'equipe di presa in carico, per le assenze superiori ai 15 giorni. La Ditta dovrà garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato inoltre non dovrà consentire allo stesso di effettuare prestazioni extra lavorative a titolo privato a favore dei

medesimi utenti del servizio o presso le strutture ed i servizi interessati dal presente capitolato, assicurandosi di contenere il turn – over, al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al servizio.

L'aggiudicataria solleva il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali e assicurativi, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti del Committente.

Il Committente è tenuto all'esercizio della vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva. A tal fine, l'aggiudicataria si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

In riferimento alla regolarità retributiva l'Aggiudicataria deve consegnare al Responsabile del procedimento, semestralmente, idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione.

L'Aggiudicataria si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impegnato nel servizio. Al Committente resta comunque, relativamente agli obblighi suddetti, la facoltà di richiedere opportuni accertamenti al competente Ispettorato del lavoro.

In riferimento alla regolarità contributiva il Committente provvede periodicamente alla verifica della regolarità del D.U.R.C.

Qualora l'Aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'Aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'Aggiudicataria non adempia entro il predetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento dei danni.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, la ditta appaltatrice ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Coordinatore d'Ambito ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione di attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che riguarda l'espletamento del servizio.

In tale quadro la ditta appaltatrice è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Nell'eseguire le prestazioni a proprio carico, la Ditta appaltatrice organizzerà l'attività con autonomia, fermi restando i seguenti obblighi a proprio carico, ovvero:

- ✓ garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi;
- ✓ garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio;

- ✓ osservare tutti gli accorgimenti necessari ed idonei a garantire la massima economicità del servizio;
- ✓ rendere le prestazioni d'intesa e in stretta integrazione con l'Equipe socio-psico-pedagogica dell'ATS XIX.

La ditta appaltatrice nel provvedere all'espletamento del servizio si farà carico inoltre:

- a) della determinazione dei turni di lavoro dei propri soci/lavoratori/dipendenti nell'ambito dell'orario di funzionamento stabilito dall'Ente appaltante;
- b) del controllo del rispetto dell'orario di lavoro da parte dei propri soci/lavoratori/dipendenti;
- c) del controllo e garanzia della regolarità dei servizi prestati;
- d) della continuità dei servizi provvedendo alla sostituzione, previa richiesta da parte dell'equipe di presa in carico, per le assenze superiori ai 15 giorni;

Art. 13

Formazione

Tutto il personale, nell'ottica di promuovere lo sviluppo delle abilità, conoscenze e capacità, tenendo conto della specifica vulnerabilità delle famiglie e delle persone, dovrà frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale, corsi di formazione di almeno n. 20 ore annue che sarà a carico della Ditta appaltatrice, su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti dei destinatari dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'attività di formazione (contenuti, modalità, destinatari) dovrà essere conforme a quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di offerta e valutato in sede di gara.

La Ditta deve predisporre l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutti gli operatori impiegati, ed in maniera particolare per il personale neoassunto e per quello destinato a nuove mansioni e in occasione di modifiche organizzative. Annualmente la ditta dovrà inviare all'Ambito Sociale XIX l'elenco dei corsi effettivamente svolti specificando altresì i destinatari e le modalità di partecipazione degli operatori.

Il personale è altresì tenuto a partecipare alla Formazione/Supervisione organizzata dall'Ambito Sociale XIX e all'utilizzo degli strumenti sviluppati in tale contesto.

Art. 14

Ulteriori applicazioni della normativa

L'aggiudicatario si obbliga a fornire, tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato, l'elenco degli operatori utilizzati nella gestione correttamente e costantemente aggiornato, inviando al Comune capofila il fascicolo personale contenente tutta la documentazione necessaria ai fini dell'assunzione, ovvero:

- copia del documento di identità con fotografia di riconoscimento;

- copia del titolo di studio posseduto;
- tesserino di idoneità sanitaria;
- curriculum professionale con certificato di servizio;
- documentazione relativa all'inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo.
- ogni altra tipologia di documentazione richiesta dal finanziamento utilizzato, sempre nel rispetto della privacy di ciascun operatore.

L'aggiudicatario è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese e si obbliga altresì ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Rilievi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice farà pervenire all'aggiudicatario, per iscritto, le osservazioni, le eventuali contestazioni rilevate dagli organi preposti al controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione delle controdeduzioni o qualora le medesime vengano dall'Amministrazione aggiudicatrice ritenute non sufficientemente probanti, questa sarà libera di agire nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia della salute degli utenti.

Art. 16

Volontariato

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore del volontariato in campo sociale.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a promuovere il contributo del volontariato che potrà essere impegnato, previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del servizio, per attività di supporto agli operatori impiegati nel servizio. L'impiego dei volontari è destinato esclusivamente ad attività complementari e di supporto e pertanto, gli operatori devono essere presenti durante i servizi prestati.

Il soggetto aggiudicatario del Servizio dovrà informare il Direttore dell'esecuzione del servizio dell'eventuale utilizzo di personale volontario o tirocinante segnalando:

- La responsabilità del volontario/ tirocinante in modo esplicito, il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo;
- i criteri di copertura assicurativa, senza oneri per l'ente appaltante;
- le forme di cautela adottate per garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui il volontario venga a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio.
- forme e modalità di accesso a documenti riservati.

Il Direttore valuta la richiesta e autorizza l'utilizzo del suddetto personale.

In nessun caso le prestazioni dei volontari o dei tirocinanti potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori.

La ditta aggiudicataria può consentire la partecipazione dei volontari e dei tirocinanti alla formazione. Può essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del servizio l'impiego di eventuali volontari in Servizio civile Nazionale o Regionale attribuiti dall'UNSC o dalla Regione alla Ditta aggiudicataria; in tal caso i volontari in SCN o SCR debbono svolgere una funzione di supporto e mai in sostituzione dei lavoratori, e la Ditta è tenuta a rispettare tutte le vigenti normative in materia.

Al soggetto aggiudicatario potrà inoltre essere richiesto di collaborare con la stazione appaltante per la gestione, presso le sedi di servizio, di gruppi di allievi di istituti scolastici secondo le normative vigenti, circa l'alternanza scuola lavoro.

Art. 17

Ulteriori oneri a carico della ditta Aggiudicataria

La ditta aggiudicataria:

- a) si impegnerà a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al responsabile comunale del contratto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il predetto responsabile è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Ente appaltante.
- b) doterà il proprio personale, di cartellino di riconoscimento e di libretto di idoneità sanitaria;
- c) si impegnerà a attuare il progetto educativo proposto attraverso uno specifico piano d'intervento concordato con il Responsabile comunale del servizio;
- d) se trattasi di Cooperativa Sociale, ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione gli educatori impiegati nel Servizio, gli educatori impiegati per le sostituzioni ed eventualmente i soci volontari, utilizzati ai sensi dell'art. 2 della L. n. 381/91, dettagliandoli in distinti elenchi sottoscritti da consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice; detti elenchi devono contenere tutte le informazioni necessarie a definire la posizione e la professionalità di ogni operatore socio – dipendente o socio – volontario. La ditta si assume ogni responsabilità per la veridicità dei dati riportati;
- e) a far interagire con la propria organizzazione del lavoro, risorse del servizio civile volontario, tirocini formativi, stages;
- f) ad utilizzare i soci – volontari ed i volontari del servizio civile per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori soci-dipendenti;
- g) a fornire all'Ente committente, prima dell'inizio dell'appalto e prima dell'inizio di ogni anno il documento di programmazione della formazione e aggiornamento del personale. La formazione dovrà essere garantita preferibilmente al di fuori dell'orario di lavoro, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice, come previsto all'art. 12 del presente capitolato;

h) a garantire i seguenti elementi rispetto alla qualità delle risorse umane che provvedono all'erogazione del servizio:

- obbligo di offrire al personale del servizio e agli eventuali volontari del servizio civile impiegati un tempo destinato all'aggiornamento professionale sulla base di quanto offerto in sede di gara;

- partecipare ai momenti di monitoraggio previsti a livello di Ambito.

Sono a carico dell'impresa Aggiudicataria, inoltre, la messa a disposizione di materiali di consumo e/o didattici per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo quadro e, per quanto riguarda i laboratori svolti presso i centri territoriali le spese sono di norma a carico dei Comuni dell'ATS XIX, come previsto nei singoli Protocolli d'Intesa, salvo le proposte progettuali e migliorie eventualmente previste della ditta Aggiudicataria in sede di presentazioni delle offerte.

TITOLO III – ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

Art. 18

Importo massimo stimato dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs 36/2023 l'importo complessivo a base di gara per 24 (ventiquattro) mesi, è stabilito nell'allegato A “Modalità di calcolo dei costi dell'appalto”.

Il costo della manodopera è così determinato:

a) Monte ore complessivo presunto del servizio:

✓ n. 2.400 per il Coordinatore;

✓ n. 90.000 per gli Educatori;

b) Personale impiegato e costo orario:

✓ Categoria D3 per Coordinatore al costo orario medio con il nuovo contratto pari ad € 24,67 (IVA esclusa);

✓ Categoria D1 con ETDR, limitatamente all'anno 2025, per gli Educatori al costo orario medio con il nuovo contratto pari ad € 22,803 (IVA esclusa);

✓ Categoria D2, dall'anno 2026, per gli Educatori al costo orario medio con il nuovo contratto pari ad € 23,135 (IVA esclusa);

c) Importo del servizio:

Costo Manodopera				
Personale	Inquadramento	Costo Orario Medio nuovo Contratto	Monte ore	Totale IVA ESCLUSA
Coordinatore	D3	24,670	2.400	59.208,00
Educatore	D1 con ETDR (anno 2025)	22,803	15.000	342.045,00
Educatore	D2	23,135	75.000	1.735.125,00

	(anno 2026)			
TOTALE MANODOPERA				2.136.378,00

- I costi del personale sono stabiliti come costo medio calcolato ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/3023, visto il Decreto n. 30/2024 del Ministero del Lavoro e delle politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha definito il costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo aggiornato con decorrenza dai mesi di febbraio 2024, ottobre 2024, gennaio 2025, settembre 2025,, ottobre 2025 e gennaio 2026, il costo del personale è calcolato su una media degli aumenti contrattuali previsti dal suindicato Decreto n. 30/2024, tenendo conto di quanto segue:

- il costo orario preso a riferimento non è comprensivo dell'indennità di turno, poiché non richiesta per le attività del servizio in appalto;

Si rammenta ancora che durante l'esecuzione del servizio, il monte ore complessivo potrà subire, ad insindacabile giudizio del Committente, aumenti o diminuzioni, in relazione alle eventuali variazioni dei servizi o delle esigenze del Comune stesso. Comunque l'oscillazione consentita in aumento o in diminuzione sarà di un quinto (1/5) dell'ammontare definitivo netto del servizio.

Il pagamento delle prestazioni, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere la ditta aggiudicataria, avverrà a periodicità mensile sulla base di regolari fatture con rata posticipata pari all'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta dovuto in proporzione al numero di ore di servizio effettivamente reso, sempre tenendo conto del limite delle ore sopra indicato.

Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), devono pervenire al Comune, (Codice Univoco T4OFHC) entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferiscono, e verranno pagate entro i termini di legge. Tali termini verranno interrotti con comunicazione scritta ove la documentazione allegata alla fattura risulti incompleta o irregolare.

Analogamente le fatture non regolari saranno restituite a cura dell'Ufficio competente e i termini per la liquidazione decorreranno dal giorno di nuova presentazione.

L'Ufficio di coordinamento dell'ATS XIX committente si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicataria di emettere mensilmente le fatture secondo l'articolazione più funzionale alle esigenze amministrative e contabili dell'ente. Di norma l'aggiudicatario emetterà mensilmente una fattura unica per l'intero territorio e riepilogativa delle prestazioni svolte nel mese precedente, ma il committente potrà richiedere sia una diversa articolazione dell'emissione mensile delle fatture per far fronte a specifiche esigenze amministrative (es. se il committente si avvale di fondi esterni per la realizzazione di quota del servizio, potrà richiedere una fatturazione separata per la quota finanziata da fondi esterni per poter procedere adeguatamente alla rendicontazione) sia richiedere all'aggiudicatario l'apposizione - in fattura - di diciture, riferimenti o descrizioni che si rendano necessarie per le esigenze amministrative dell'ente.

Le richieste in tal senso formulate dal Committente debbono in ogni caso essere accettate dall'aggiudicatario senza eccezione alcuna.

Contestualmente all'invio telematico delle fatture, dovrà essere inviata in formato excel all'indirizzo mail del Direttore dell'esecuzione del servizio di cui al successivo art. 13, debitamente vidimata in calce dal Responsabile delle prestazioni dell'aggiudicataria, la seguente documentazione:

- scheda riepilogativa mensile delle ore svolte nel mese di riferimento distinte per singolo comune vidimata in calce dal Responsabile delle prestazioni dell'aggiudicataria.

Il Committente si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione (es. time sheet, ecc.) che si renda necessaria in ragione delle esigenze di rendicontazione del Committente rispetto alla tipologia di fondi utilizzati. Pertanto l'aggiudicatario dovrà produrre detta documentazione nei tempi, nelle forme, contenuti, termini e modalità impartite dal Committente in ragione delle esigenze contabili e rendicontative del committente stesso.

Parimenti le richieste in tal senso formulate dal Committente debbono in ogni caso essere accettate dall'aggiudicatario senza eccezione alcuna.

In mancanza di tale documentazione, debitamente vidimata, l'ufficio non procederà alla liquidazione delle somme spettanti.

Con tale pagamento l'Aggiudicataria s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Committente per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Committente con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.

S'intende compresa nel corrispettivo dovuto anche la spesa per le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento dei servizi, nonché le spese di missione e viaggio per raggiungere il domicilio dei destinatari dei servizi medesimi.

L'ammontare definitivo sarà determinato dal prezzo offerto dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara. Eventuali prestazioni accessorie o aggiuntive, previa autorizzazione espressa della stazione appaltante, verranno liquidate con fattura apposita.

Trattandosi di accordo quadro, la Stazione appaltante potrà ordinare l'esecuzione dei servizi identificati nel presente capitolato, sulla base delle necessità della Stazione Appaltante stessa per il periodo di volta in volta necessario.

I corrispettivi contrattuali dei singoli contratti attuativi, stipulati in esecuzione degli accordi quadro, saranno determinati sulla base dei prezzi unitari delle prestazioni offerti in sede di gara.

L'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro deve intendersi come plafond massimo da cui attingere per finanziare i singoli interventi per tutta la durata prevista e/o.

L'Operatore affidatario non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'accordo quadro, ovvero proceda a indire una nuova gara.

Il pagamento delle prestazioni, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere la ditta aggiudicataria ~~e la s.m.i.~~, avverrà a periodicità mensile sulla base di regolari fatture con rata posticipata pari al prezzo unitario al netto dello sconto offerto in sede di gara, moltiplicato per il numero di ore di servizio effettivamente reso, sempre tenendo conto del limite delle ore sopra indicato.

Alle fatture deve essere allegata, debitamente vidimata in calce dal Responsabile per l'esecuzione del contratto, la scheda riepilogativa mensile delle prestazioni complessive effettuate dagli operatori; in mancanza di tale documentazione, debitamente vidimata, l'ufficio non procederà alla liquidazione delle somme spettanti.

Il pagamento dei corrispettivi verrà disposto dall'Amministrazione Comunale previo il positivo accertamento della regolarità contributiva dell'impresa presso i soggetti preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi e nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia.

La stazione appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui siano stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 19

Clausola di revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 60, comma 1 e comma 2, lett. b), del Codice dei contratti, è ammissibile la revisione prezzi qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione secondo le disposizioni del medesimo articolo.

Le clausole di revisione prezzi di cui al precedente comma 1, si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la predetta variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

La disciplina delle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e di corresponsione sono riportate all'art. 11, dell'all. II.2 bis del Codice. Per quanto previsto dal comma 1, del citato articolo, si dà atto che il CPV dell'oggetto dell'appalto è il seguente: *85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani* e che pertanto si procederà sulla base di questo, ai sensi del successivo comma 2 individuando l'associazione fra il predetto CPV e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3 dello stesso allegato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, e dell'art.12, dello stesso allegato, le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza non superiore a quella di cui all'articolo 3, comma 1.

Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell'all. II.2-bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli indici sopra individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto allegato.

La revisione avviene esclusivamente previo monitoraggio a carico del DEC e a seguito di espressa autorizzazione rilasciata dal RUP. La liquidazione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi avverrà con periodicità ANNUALE.

In caso di mancata attivazione automatica da parte della stazione appaltante secondo le previsioni di cui sopra, in ossequio al principio di fiducia, buona fede e di tutela dell'affidamento, l'appaltatore si impegna a formulare istanza di revisione, prima di ogni altra azione a tutela dei propri interessi.

Art. 20

Garanzia definitiva

L'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs 36/2023.

La cauzione/fideiussione può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune debba eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune debba pagare qualora debba provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato in caso di risoluzione all'Aggiudicataria.

Essa dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto e sarà restituita su richiesta espressa dell'aggiudicatario non prima di 180 giorni dalla scadenza del contratto, quando questi avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del servizio, previo parere favorevole del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Sociale Comunale.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può, in qualunque momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore in base a quanto statuito dal capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'Aggiudicataria è obbligata a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante.

Art. 21

Penalità

L'Aggiudicataria, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a una penalità da € 50,00 sino ad € 2.000,00 – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:

- Si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità dei servizi, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato e all'allegato delle specifiche tecniche;
- Assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi;
- Non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- Esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
- Effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio non ottemperi o ottemperi in ritardo;
- Impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- Esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del personale nei termini già indicati;
- Non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste di cui al presente Capitolato e all'allegato delle specifiche tecniche.

In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del responsabile del procedimento procederà alla contestazione formale, invitando la Ditta aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni.

Qualora l'aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

Il Comune si riserva di far eseguire da altra ditta il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

La Ditta sarà tenuta ad emettere nota di credito in corrispondenza dell'importo della penalità la quale si riterrà assolta mediante ritenuta diretta sul corrispettivo ancora dovuto delle fatture da liquidare.

Qualora l'Impresa incorra nell'applicazione di n. 2 penalità nell'arco di 12 mesi, è in facoltà dell'Amministrazione richiedere la risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro Prestatore di Servizi.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità.

Art. 22

Verifica periodica della gestione

Gli incontri periodici di valutazione del servizio inteso nella sua globalità saranno svolti dal Coordinatore dell'Ambito, dal Referente del Servizio Sociale d'Ambito. La verifica riguarderà gli aspetti qualitativo - gestionali del servizio erogato ed avverrà almeno due volte l'anno al fine di valutare la rispondenza dell'attività svolta quelle previste all' art. 5 del presente capitolato e con quanto previsto in sede di offerta dalla ditta aggiudicatrice. La verifica dei singoli progetti di inserimento avverrà all'interno dell'equipe integrata socio sanitaria.

Art. 23

Risoluzione del contratto

L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la Ditta nei seguenti casi nonché nei casi esplicitamente previsti dalla normativa vigente:

- ✓ perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara;
- ✓ revoca o annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- ✓ grave inadempienza dell'affidataria tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato;
- ✓ reiterata interruzione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- ✓ reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato, delle disposizioni di legge e dei regolamenti;
- ✓ mancata stipula delle polizze assicurative previste dal capitolato;
- ✓ inosservanza dei divieti di subappalto dei servizi e/o cessione di contratto, anche parziale;

- ✓ inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l'etica del lavoro (decoro, serietà professionale, etc...), improduttività, ripetuta e documentata negligenza nell'esecuzione del servizio, mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- ✓ mancata esecuzione o reiterata difforme esecuzione di quanto indicato nel progetto di servizio che forma parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
- ✓ comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l'utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- ✓ transazioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni;
- ✓ ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali, di perdita di requisiti previsti dalla normativa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

Si conviene come unica formalità preliminare della risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti con le modalità di cui al precedente articolo. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte della Ditta dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.

Per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione dei servizi, ogni maggiore costo dei servizi stessi effettuati da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicataria. In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'aggiudicataria.

In tutti i casi la risoluzione del contratto deve essere comunicata con PEC. Con la risoluzione del contratto il Committente acquisisce il diritto di incamerare l'intera cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicataria, la stazione appaltante avrà facoltà di aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria di gara, addebitando i maggiori oneri che ne dovessero derivare alla ditta inadempiente.

Infine, in considerazione della natura di pubblico interesse dei Servizi oggetto di appalto, il gestore è, in ogni caso, obbligato – su richiesta della stazione appaltante, nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto – a proseguire nell'esecuzione dei Servizi stessi nelle more delle procedure di individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario.

Art. 24

Recesso e riduzione del servizio

Il Committente si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, di trasformazione del servizio, di riorganizzazione strutturale del servizio stesso o di sopravvenute esigenze di interesse

pubblico, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo PEC con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altre indennità di sorta.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti l'aggiudicataria non può pretendere corrispettivo mensile o altre indennità di sorta.

Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% dell'appalto, l'Impresa potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà del Committente di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante PEC con preavviso di tre mesi.

In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.

Si rammenta inoltre quanto già indicato al precedente art. 11 in ordine all'ipotesi di recesso di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella L. 7/8/2012 n. 135.

Art. 25

Spese di gestione a carico della Ditta

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico della ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune; in particolare è onere della ditta:

- a) ogni spesa relativa e conseguente all'accordo quadro e ai contratti attuativi al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria
- b) ogni spesa inerente il personale ivi compresi eventuali rimborsi ed indennità per l'uso del mezzo proprio;
- c) le assicurazioni;
- d) l'aggiornamento e le altre iniziative di cui la ditta si sia assunta l'onere in sede di offerta;
- e) ogni altra spesa inerente la gestione del servizio.

ART. 26

Conclusione dell'accordo quadro e stipula del relativo contratto

L'Amministrazione procederà alla conclusione dell'accordo quadro ed alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, entro i successivi 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con

l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante (ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs 36/2023)

Il contratto è stipulato secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 1 del Codice e saranno parte integrante del suddetto contratto i seguenti elaborati:

- l'elenco prezzi posto a base di gara;
- l'offerta economica;
- il presente capitolato speciale.

ART. 27

Contratti attuativi dell'accordo quadro

I contratti attuativi dell'accordo quadro saranno redatti in conformità a quanto stabilito nell'accordo quadro.

Faranno parte integrante dei suddetti contratti attuativi – contenenti l'individuazione delle prestazioni da eseguirsi ed il tempo di esecuzione assegnato - i seguenti elaborati:

- il contratto relativo all'accordo quadro;
- l'elenco prezzi posto a base di gara;
- l'offerta economica;
- il presente capitolato speciale.

I Contratti Attuativi, predisposti e sottoscritti digitalmente dal Committente, verranno inviati a mezzo pec all'appaltatore che - entro 10 giorni dal ricevimento - dovrà provvedere:

- al pagamento dell'imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall'art. 3 del D.P.R. 642/1972;
- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;
- all'invio dello stesso a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.fermo.it.

I Contratti attuativi si perfezioneranno al momento del ricevimento da parte del Committente del file pdf sottoscritto dall'appaltatore per accettazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b) ai contratti attuativi dell'accordo quadro non si applica il termine dilatorio.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato "a misura", come definito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del Codice dei Contratti, applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio eseguito, i prezzi unitari dedotti in contratto.

Art. 28

Divieto di cessione e subappalto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle

prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.

L'Amministrazione aggiudicatrice non ha e non riconosce altra controparte che la ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarla. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Ambito Sociale. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune capofila, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Ai sensi dell'art.119, comma 2-bis del Codice e dell'art. 8 dell'all. II.2 bis del Codice, i contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice contengono le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice, come declinate al precedente art. 19.

Art. 29

Estensione

Qualora l'Amministrazione dovesse verificare la necessità di integrare i servizi con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare, ovvero ampliare l'oggetto dell'appalto, potrà affidare prestazioni aggiuntive o suppletive, alla ditta appaltatrice con le modalità previste dalla normativa vigente

Art. 30

Responsabilità e obblighi dell'aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché nell'osservanza delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia. L'aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire a regola d'arte i servizi affidati.

Gli interventi dovranno essere svolti dall'aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, mediante autonoma organizzazione d'Impresa, con proprio personale, secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto. E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta o al personale da essa dipendente.

Il Comune di Fermo, ente capofila dell'ATS XIX, è esonerato da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario, con effetto dalla data di decorrenza dell'affidamento, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Fermo e i Comuni dell'Ambito destinatari dei servizi) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dall'Aggiudicatario - che invierà copia delle polizze all'Ufficio Contratti dell'ente non esonerano l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

Art. 31

Recesso e riduzione del servizio

Il Committente si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, di trasformazione del servizio, di riorganizzazione strutturale del servizio stesso o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo PEC con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, l'aggiudicataria, non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% dell'appalto, l'Impresa potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà del Committente di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante PEC con preavviso di tre mesi.

In tal caso, alla Ditta, sarà attribuito, anche in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.

Si rammenta inoltre quanto già indicato al precedente art. 11 in ordine all'ipotesi di recesso di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella L. 7/8/2012 n. 135.

Art. 32

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Per tutta la durata della gestione del servizio, la ditta aggiudicataria è tenuta al pieno rispetto della normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008) e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98.

La ditta aggiudicataria indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello del Committente e si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni sotto indicate:

- Nominativo del Datore di Lavoro;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;

- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza;

Art. 33

Legge n. 68/1999

Le imprese partecipanti devono essere in regola con quanto prescritto dalla L. 68/99 in materia di collocamento dei disabili. L'osservanza delle norme indicate dalla L. 68/1999 deve essere autocertificata dal concorrente nel modello di domanda e può essere oggetto di controlli e verifiche da parte della Stazione Appaltante.

Art. 34

D.Lgs 196/2003 – T.U. Privacy

Ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003, il Comune di Fermo, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa il soggetto aggiudicatario quale responsabile del trattamento di tutti i dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, lo stesso sarà tenuto ad acquisire.

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, che dovranno essere trattati esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Committente e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte del committente per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara. Detti dati saranno pubblicizzati, o prodotti a terzi, in sede di aggiudicazione, di accesso agli atti o di eventuale contenzioso, nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 35

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del o dei conti correnti dedicati al presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il "Codice Identificativo di Gara" (C.I.G.), riferito al servizio.

Il contratto d'appalto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.6 della medesima Legge.

Art. 36

Attestazione di regolare esecuzione

L'attestazione di regolare esecuzione del servizio è emessa su richiesta dell'aggiudicatario e contiene i seguenti elementi:

- Gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 37

Domicilio e Foro competente

A tutti gli effetti di contrattuali e di legge l'aggiudicataria elegge domicilio nel Comune di Fermo, in Via Mazzini n. 4.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine al presente accordo quadro e relativi contratti attuativi ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Fermo, con rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 38

Spese contrattuali

Sono a carico del Contraente tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., secondo le leggi in vigore.

Per quanto riguarda l'iva si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 39

Altre norme regolatrici dell'appalto

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare oltre al presente capitolato tutte le norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti o emanati in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni, le norme sanitarie nonché le leggi anti inquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile ai servizi oggetto del presente appalto, o comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto nel presente capitolato potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 40

Pari opportunità di genere e generazionali per contratti finanziati con fondi PNRR e PNC – penali in caso di violazioni - DSHN

Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti

Anche per quanto prescritto all'art. 57 e all'All. II. 3 del D.Lgs. 36/23, ai sensi del comma 2 dell'art. 47 D.L. n. 77/21, così come convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, i partecipanti alla procedura di selezione per l'aggiudicazione del presente appalto che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenuti a produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta economica o della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale ex. art.46 del D.Lgs. 11/04/2006 n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato

articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario occupi un numero di dipendenti compreso tra quindici e cinquanta, il medesimo è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 47 D.L. n. 77/21, così come convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 47 D.L. n. 77/21, così come convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, la certificazione di cui art.17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'operatore economico dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dello stesso nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021;

Al presente contratto finanziato con risorse PNRR/PNC al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne si prevede che costituiscono requisiti necessari dell'offerta (pena l'esclusione):

- a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- b) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una

quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito.

Nota metodologica per il calcolo della quota del 30 per cento

Attenzione: Si deve intendere autonomo il target di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile.

In ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto.

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (Parere Mims n.1361 del 14.06.2022).

L'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento riguarda le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Per una migliore disamina di questo obbligo si rinvia alle previsioni di cui al Paragrafo 5 delle "Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" approvate con DM 7 dicembre 2021, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309.

In base a dette Linee guida la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto.

Il rispetto dell'impegno di assicurare, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile è oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte delle stazioni appaltanti.

In caso di ricorso al subappalto trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

Ai sensi dell'art. 47 comma 6 del D.L. n. 77/2021, così come convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi 3, 3 bis e 4, è prevista l'applicazione di una penale compresa tra lo 0,6 e l'1 per mille

dell'ammontare del contratto – da definire commisurando alla gravità della violazione, proporzionalmente all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. In ogni caso, le penali non potranno superare complessivamente il limite del 20% dell'ammontare netto del contratto.

La violazione dell'obbligo di cui all'art.47, comma 3 del DL 77/2021 (presentazione della relazione sulla situazione del personale maschile e femminile) determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Ai sensi dell'art. 47 comma 9 del D.L. n. 77/2021, così come convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, la Stazione Appaltante è tenuta a rendere pubbliche nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 (fino al 31/12/2023 dopo tale data ai sensi degli artt. 27 e 28 del nuovo Codice):

- a) il rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, e di cui all'art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021;
- b) la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021;
- c) la dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della Legge 68/1999

I medesimi documenti sono trasmessi, contestualmente alla pubblicazione, ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità.